



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 -

REGOLAMENTO CUG Ufficiali di Gara Corsa

ANNO 2011

Articolo 1

IL COMITATO DIRETTIVO DI SETTORE CORSA - SKIROLL - FREESTYLE

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Generale del CUG viene costituito il "**Comitato Direttivo di Settore Corsa**".

Articolo 2

SEDE

Il Comitato Direttivo di Settore Corsa ha sede presso la Federazione Italiana Hockey Pattinaggio sita in Roma viale Tiziano 70.

Articolo 3

COMPOSIZIONE E COMPITI

Il Comitato Direttivo di Settore Corsa è composto dal Responsabile di Settore e da cinque membri nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del CUG

Il Comitato Direttivo Corsa rappresenta tutti gli Ufficiali di Gara. Ad esso sono affidati i seguenti compiti:

- a) - Il reclutamento e l'istruzione preventiva degli aspiranti U.d.G., la nomina, la preparazione, l'aggiornamento tecnico in accordo con il Settore Tecnico della F.I.H.P. (di cui è componente in rappresentanza del settore Corsa) il giudizio e la classificazione degli U.d.G. Corsa della F.I.H.P.
- b) - L'annuale segnalazione alla F.I.H.P. degli U.d.G. idonei alla qualifica di giudice internazionale per i successivi adempimenti con la Federazione Internazionale per i passaggi di competenza.
- c) - La valutazione dei Referenti Tecnici;
- d) - Il Comitato Direttivo di Settore Corsa in accordo con il Consiglio Federale, tutela gli interessi morali degli appartenenti allo stesso comitato;
- e) - Il Comitato Direttivo. si riunisce per convocazione del Responsabile di Settore Corsa, almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Responsabile di Settore Corsa lo reputi necessario;
- f) -. Il Comitato Direttivo di Settore Corsa ha il compito di presentare annualmente al C.F. un preventivo di spesa ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, e una relazione finale annuale, nonché di curare i rapporti con il Settore Tecnico della F.I.H.P. e di proporre al C.F. tutto quanto ritenuto utile o necessario per una migliore funzione e tutela della classe arbitrale del Settore Corsa.

./..

Articolo 4.
FINANZIAMENTO DEI COMITATI DIRETTIVI

La F.I.H.P. finanzia i servizi affidati al Comitato Direttivo di Settore Corsa annualmente stabiliti dal Consiglio Federale della F.I.H.P. su proposta del Presidente del CUG, in base al preventivo di spesa annuale redatto dal Comitato stesso.

Articolo 5.
IL RESPONSABILE DI SETTORE CORSA

Con riferimento ed ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento del Comitato Ufficiali di Gara, il Responsabile di Settore Corsa è dotato di autonomia operativa e provvede per i ruoli di propria competenza a:

- 1) - impartire agli U.d.G. Responsabili Regionali Corsa, agli U.d.G. effettivi ed ai Referenti Tecnici le direttive specifiche per la loro attività, anche sulla base degli indirizzi del Settore Tecnico Corsa Nazionale;
- 2) - promuovere le iniziative utili per il miglioramento ed il potenziamento degli U.d.G. effettivi e dei Referenti Tecnici (che verranno scelti tra i propri collaboratori e tra i fuori ruolo e Benemeriti);
- 3) - affidare al Responsabile CUG Regionale Corsa o al suo Collaboratore di settore, competente per zona, la gestione delle designazioni dei Campionati Provinciali e Regionali e gare regionali;
- 5) - effettuare le designazioni degli U.d.G. effettivi, dei Referenti Tecnici in sua vece (in caso di impossibilità personale a visionare le giurie convocate);
- 6) - stilare le valutazioni degli U.d.G., direttamente o avvalendosi dei Referenti Tecnici;
- 7) - descrivere le valutazioni dei Referenti Tecnici;
- 8) - informare, successivamente ad ogni visionatura, gli U.d.G. effettivi ed i Referenti Tecnici sulle risultanze delle loro prestazioni;
- 9) - redigere, al termine dell'anno sportivo, la scheda di valutazione complessiva tecnica-comportamentale per ciascun U.d.G. effettivo e per ciascun Referente Tecnico in relazione alle attività svolte durante l'anno.

Articolo 6.
CATEGORIE ARBITRALI SPECIFICHE

- Nazionale facente parte del CUG (Comitato Ufficiali di Gara)
- Internazionale C.E.C. - C.E.R.S. (Comitato Europeo Corsa - Comitee European Roller Skate;
- Internazionale C.I.C. - F.I.R.S. (Comitato Internazionale Corsa - Federation International Roller Skate)
- "Fuori ruolo" (Benemeriti, Referenti, Istruttori).

Giudici Internazionali C.E.C.

L'U.d.G. del ruolo deve essere in possesso di nomina ad Giudice Internazionale ed è abilitato a dirigere e/o partecipare alle gare internazionali in ambito europeo di:

- manifestazioni internazionali in ambito nazionale ed europeo, comunque organizzata sotto l'egida della F.I.H.P.;
- Campionati Europei organizzati annualmente dal C.E.C. - C.E.R.S.

Giudici Internazionali C.I.C.

L'U.d.G. del ruolo deve essere in possesso di nomina ad Giudice Internazionale ed è abilitato a dirigere e/o partecipare alle gare internazionali in ambito mondiale di:

- manifestazioni internazionali in ambito nazionale e mondiale, comunque organizzata sotto l'egida della F.I.H.P.;
- Campionati Mondiali organizzati annualmente dal C.I.C. - F.I.R.S.

Articolo 7 REFERENTI TECNICI INQUADRAMENTO E RUOLO

I Referenti Tecnici vengono inquadrati, su proposta del Comitato Direttivo di Settore Corsa e con deliberazione del Consiglio Federale, nel ruolo di Referente Tecnico effettivo e sono abilitati alla valutazione di tutti gli U.d.G. effettivi.

Il Referente Tecnico può richiedere, per motivate esigenze, di essere inquadrato nel ruolo di "Referente Tecnico a disposizione".

I Referenti Tecnici, se non inquadrati in uno dei ruoli citati in precedenza ovvero impiegati per incarichi di tipo tecnico-organizzativo, possono permanere nel ruolo di "Referente Tecnico a disposizione" per un massimo di due anni sportivi consecutivi, al termine dei quali cessano dalla qualifica.

Ammissione al ruolo dei Referenti Tecnici

Per l'ammissione al corso per Referente Tecnico il candidato deve presentare domanda al Comitato Direttivo di Settore Corsa producendo:

- l'attestazione dell'idoneità fisica sulla base di quanto previsto in materia di attività non agonistica;
- una dichiarazione di non essere a qualunque titolo tesserato alla F.I.H.P., ad eccezione del tesseramento quale U.d.G. o Fuori Ruolo;
- una dichiarazione con la quale l'interessato autorizza la F.I.H.P. all'impiego, per sole finalità interne, di tutti i dati sensibili;
- una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non avere subito sanzioni disciplinari da parte della F.I.H.P., di altre Federazioni sportive nazionali, complessivamente uguali o superiori a sei mesi;
- una dichiarazione, corredata della fotocopia di un documento in corso di validità, con la quale l'interessato attesti di avere compiuto il 25° anno d'età e non avere maturato il 60° alla data di inizio del corso;
- una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di essere in possesso almeno di titolo di studio non inferiore alla licenza di Scuola secondaria di primo grado.

1. La qualifica di Referente Tecnico si acquisisce previo esito positivo dell'esame finale di un apposito corso indetto dal Comitato Direttivo Corsa di intesa con il settore formazione del Settore Tecnico Nazionale Corsa.

2. L'elenco delle persone che hanno acquisito la qualifica di Referente Tecnico viene trasmesso al Comitato Direttivo di Settore Corsa il quale autorizza il primo tesseramento ed assegna ciascun Referente Tecnico alla competenza territoriale.

Articolo 8 STRUTTURA TERRITORIALE

La struttura territoriale è suddivisa in “Zone” nelle quali si svolge l’attività della corsa ed è composta dal:

Responsabile CUG regionale

Viene scelto tra gli U.d.G. della Regione di appartenenza, e rappresenta il CUG nell’ambito della Regione. Viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del CUG. Si avvale della collaborazione degli U.d.G. delle varie specialità, scelti tra quelli di propria fiducia e considerati di massima probità, sentito anche il parere del Responsabile di Settore. I nominativi dei collaboratori scelti devono essere comunicati al Presidente del CUG. Tra i compiti del Responsabile Regionale CUG, oltre quelli descritti da Regolamento CUG, di cui il presente allegato fa parte, si possono distinguere i seguenti:

- avere una funzione di coordinamento e di verifica delle attività delle varie specialità Corsa - Artistico - Hockey - Freestyle ecc.,
- può dare mandato al collaboratore regionale di specialità, di effettuare le designazioni e seguire l’operato ed assisterlo all’occorrenza nell’attività.

Collaboratore CUG regionale del Settore Tecnico Corsa

Viene scelto dal responsabile Regionale CUG che sceglie i suoi collaboratori per la varie specialità Corsa, Artistico, Hockey, Freestyle, Skiroll, Skateboard, ecc. Tale funzione attribuisce automaticamente anche la qualifica di Componente CUG regionale del Settore Tecnico Corsa.

Il Collaboratore CUG Regionale del Settore Tecnico Corsa è componente ai sensi dell’articolo 8 secondo comma del regolamento CUG.

Nell’ambito della autonomia funzionale il Collaboratore CUG Regionale del Settore Tecnico Corsa può conferire specifici incarichi di natura tecnico-organizzativa, determinando compiti e durata degli incarichi, dandone contestuale comunicazione al Responsabile Settore Corsa Nazionale.

Il funzionamento e le attività di segreteria delle Strutture Regionali sono assicurati direttamente dagli Organi territoriali presso i quali sono costituiti in coordinamento con la segreteria centrale.

Articolo 9 IL COLLABORATORE CUG CORSA REGIONALE

Il Collaboratore CUG Regionale del Settore Tecnico Corsa, una volta ricevuta la delega dal Responsabile Regionale del Settore Corsa, può operare in piena autonomia operativa, sulla base delle direttive di carattere generale concordate con il Responsabile Regionale del Settore Corsa, con il Settore Tecnico Corsa Nazionale e Responsabile di Settore Corsa.

Egli coordina e dirige le attività del Settore arbitrale a livello territoriale regionale, ed in particolare:

- promuove le iniziative utili per il miglioramento ed il potenziamento degli Ufficiali di Gara e dei Referenti Tecnici Regionali in collaborazione con il settore formazione del Settore Tecnico Corsa Nazionale per quanto concerne la formazione tecnica regolamentare.
- Relaziona in merito alle valutazioni - nelle gare di attività zonale di propria competenza - degli U.d.G. effettivi, direttamente o avvalendosi dei Referenti Tecnici della propria zona;

- Effettua le designazioni degli U.d.G. effettivi, dei Referenti Tecnici in sua vece (in caso di impossibilità personale a visionare le giurie convocate) per i Campionati Provinciali, Regionali e per le gare regionali in genere, comunicandole preventivamente ai diretti interessati e al Responsabile Regionale del Settore Tecnico Corsa;
- si impegna a redigere, al termine dell'anno sportivo, una scheda di valutazione complessiva tecnico comportamentale, limitatamente alle gare di attività zonale di propria competenza, per ciascun U.d.G. effettivo e per ciascun Referente Tecnico in relazione alle attività svolte;
- collabora con il responsabile corsa regionale per la valutazione e l'approvazione del percorso di gara
Il Collaboratore CUG Regionale del Settore Tecnico collabora, sulla base delle schede di valutazione complessiva tecnico comportamentale, propone al Responsabile Regionale del Settore Tecnico Corsa e al Responsabile di Settore Corsa:
 - a) - le proprie considerazioni in merito alle visionature svolte dai Referenti Tecnici limitatamente alle gare dell'attività zonale affidata alla sua gestione operativa;
 - b) - le proprie considerazioni in merito all'operato degli U.d.G. effettivi nelle gare di attività zonale da loro dirette;
 - c) - Il Collaboratore CUG Regionale del Settore Tecnico Corsa assolve con continuità l'obbligo di informativa sia verso il Responsabile Regionale del settore Corsa sia verso il Settore Tecnico Corsa Nazionale che verso il Responsabile di Settore Corsa.

Articolo 10 TESSERAMENTO

Tutti gli U.d.G. appartenenti alle categorie di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento, ivi inclusi gli U.d.G. Benemeriti, sono annualmente tesserati alla F.I.H.P. sulla base delle norme annuali approvate dal C.F. della F.I.H.P.

Il Comitato Direttivo di Settore Corsa - sentito il parere del Presidente del CUG - autorizza il tesseramento per ciascun anno sportivo degli U.d.G. effettivi e dei Referenti Tecnici dopo la produzione della prescritta documentazione entro i termini stabiliti e comunicati da parte:

A) dell'U.d.G. effettivo

- Dell'attestazione del certificato di idoneità fisica alla attività non agonistica, sulla base di quanto previsto dalle legge di riforma sanitaria n. 833/78, e correlati decreti ministeriali;
- dell'attestazione di avvenuto pagamento della quota di tesseramento fissata annualmente dal Consiglio Federale;
- della produzione della domanda con i propri dati ed eventuali cambi di domicilio e recapiti telefonici.

B) del Referente Tecnico:

- Dell'attestazione del certificato di idoneità fisica alla attività non agonistica, sulla base di quanto previsto dalle legge di riforma sanitaria n. 833/78, e correlati decreti ministeriali;
- dell'attestazione di avvenuto pagamento della quota di tesseramento fissata annualmente dal Consiglio Federale;
- della produzione della domanda con i propri dati ed eventuali cambi di domicilio e recapiti telefonici.

C) dell'U.d.G. Benemerito:

- Il tesseramento dell'U.d.G. Benemerito avviene in modo automatico, senza la produzione di alcun documento annualmente, a cura dell'Ufficio preposto a tale compito.

D) dell'U.d.G. Fuori Ruolo:

- Il tesseramento dell'U.d.G. Fuori Ruolo avviene su richiesta dell'interessato.
- Gli U.d.G. Fuori Ruolo saranno cancellati dai quadri se, nel biennio successivo al trasferimento alla categoria Fuori Ruolo, non avranno svolto attività federale o non ricoprano cariche in seno al C.U.G.

Articolo 11
MODALITA' DI TESSERAMENTO.
GRATUITA' DEL PRIMO TESSERAMENTO

Il primo tesseramento dell'U.d.G. effettivo e del Referente Tecnico è gratuito ed è valido sino al termine dell'anno sportivo durante il quale lo stesso ha superato il prescritto corso.

ETA' MASSIMA TESSERAMENTO U.d.G.

L'età massima per il tesseramento come U.d.G. effettivo nell'ambito delle categorie fissate ai punti dell'art. 6 del presente regolamento non potrà superare il 60° anno di età alla data del tesseramento per Campionati Nazionali.

ETA' MASSIMA TESSERAMENTO REFERENTI TECNICI

L'età massima per il tesseramento come Referente Tecnico non potrà superare il 65° anno di età alla data del tesseramento, salvo particolari deroghe del Comitato Direttivo di Settore Corsa, sentito il parere del Presidente del CUG.

CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

Il tesseramento degli U.d.G. effettivi e dei Referenti Tecnici cessa per:

- 1) dimissioni, a far data dalla presentazione delle stesse;
- 2) non avere proceduto a rinnovare il tesseramento annuale, producendo la prescritta documentazione richiesta, entro i termini comunicati dal Comitato Direttivo di Settore Corsa;
- 3) perdita della qualifica ai sensi art. 70 dello Statuto F.I.H.P.;
- 4) perdita della qualifica a causa di inidoneità fisica;
- 5) perdita della qualifica per ritiro della tessera federale, a seguito di sentenza definitiva conseguente a procedimento disciplinare instaurato dagli Organi di giustizia federale.

Articolo 12
OBBLIGATORIETA' ARBITRAGGIO GARE CORSA

Tutte le gare di Corsa su pista e su strada organizzate, o comunque patrocinate dalla F.I.H.P. devono essere dirette da U.d.G. regolarmente tesserati, e devono essere portate a termine entro i termini stabiliti dal regolamento particolare della manifestazione, compatibilmente con le condizioni di gara.

L'arbitraggio delle gare di Corsa su pista e su strada, siano esse extracampionato o di campionato nazionale è regolato dai Regolamenti vigenti presso F.I.H.P. e nessuna deroga a tali regolamenti può essere ammessa.

Articolo 13

DIRITTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

In conformità allo Statuto della F.I.H.P. gli U.d.G. Corsa su pista e su strada sono tesserati alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio e sono riuniti nel CUG L'attività degli U.d.G. dovrà essere svolta esclusivamente attraverso le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti Federali, delle delibere del C.F. dei comunicati ufficiali della F.I.H.P., nonché - per quanto attiene a questioni tecnico - organizzative - del Comitato Direttivo di Settore Corsa.

Gli Ufficiali di Gara hanno diritto:

- sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità ed a ogni forma di concreta tutela della loro salvaguardia fisica ad opera della F.I.H.P., delle sue componenti, dei singoli tesserati e del CUG;
- ad essere risarciti di ogni danno patito alla persona e alle proprie cose nell'ambito delle vigenti forme assicurative federali;
- di conoscere l'esito di ogni referenza ricevuta ed al termine della stagione di ricevere le risultanze delle loro prestazioni tecniche; tale obbligo di informativa grava in capo al Responsabile di Settore Corsa;
- di intrattenere rapporti di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti inerenti la specialità Corsa previa autorizzazione del Responsabile di Settore Corsa;
- all'accesso gratuito a tutte le manifestazioni del settore organizzate e/o autorizzate da F.I.H.P. sul territorio nazionale.

Articolo 14.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli U.d.G., in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono obbligati:

- Con riferimento al vigente ordinamento Federale a svolgere le proprie funzioni seguendo i principi dell'etica, fondamentali dello sport, A comportarsi con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto, comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità, sia nei confronti degli atleti che dei delegati delle società partecipanti, che nei confronti dei propri colleghi;
- a comunicare al Responsabile di Settore Corsa e al Comitato Direttivo di Settore, per il tramite dell'Ufficio CUG di Roma con raccomandata A.R. - all'inizio di ogni stagione sportiva (o se successivo all'atto del verificarsi della specifica situazione) se si hanno figli tesserati in qualità di atleti per una Società Sportiva di Corsa indicandone la categoria di appartenenza, poiché in tal caso non potranno arbitrare gare della categoria in questione. Nel caso non ottemperassero a tale disposizione incorreranno nella sospensione di 90 giorni; nel caso reiterassero tale comportamento saranno deferiti dal Responsabile di Settore Corsa al Presidente del CUG il quale provvederà, ai sensi del *primo comma dell'articolo 16* del regolamento CUG, all'inoltro di formale richiesta di assunzione di provvedimenti disciplinari a carico dell'U.d.G. da parte del Giudice Unico Nazionale, non inferiori a 180 giorni.

- a osservare lo Statuto e le altre norme della F.I.H.P., nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli Organi Federali.
- a osservare il Regolamento del CUG, il presente allegato al Regolamento, ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi competenti, nonché a rispettare tutte le norme etico - comportamentali emanate dagli organi federali preposti.
- a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;
- ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine della F.I.H.P. e del loro ruolo arbitrale;
- ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, rinunciando ad adire a qualsiasi Autorità Giudiziaria, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.H.P. o dal CUG, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie riconducibili allo svolgimento dell'attività federale (tali Organi si impegneranno a tutelare sempre e in ogni modo i suoi affiliati e tesserati U.d.G. che operano per nome e per conto della F.I.H.P.);
- a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari, nonché ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnico/giuridica;
- a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, effettuare prove tecniche, sottoporsi a corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare preventivamente rispetto all'impegno per il quale si è convocati e comunque svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;
- a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando con anticipo eventuali assenze, diventando disciplinarmente rilevante la fattispecie di assenze ingiustificate anche non consecutive nella medesima stagione sportiva;
- a versare le quote associative di ogni anno solare entro il mese di novembre in unica soluzione, pena l'esclusione dai quadri del CUG e la perdita della qualifica;
- ad astenersi dal comunicare ad altri associati tesserati (salvo al proprio Componente CUG regionale del Settore Tecnico Corsa e/o al Responsabile Nazionale Settore Corsa) ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli/dagli Organi tecnici;
- a segnalare con immediatezza al Responsabile CUG di Settore Corsa ed al Responsabile CUG Regionale del Settore Tecnico Corsa ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
- a segnalare immediatamente al Responsabile Nazionale di Settore Corsa ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
- ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- a segnalare con immediatezza, al Responsabile CUG Regionale del Settore Tecnico Corsa e al Responsabile Nazionale di Settore Corsa, le sentenze dichiarative personali di fallimento, gli avvisi di garanzia ricevuti e le pendenze di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;

- L'U.d.G. deve essere esempio di rettitudine e di superiore educazione, nell'adempimento del suo mandato. Egli deve astenersi dal fare, in pubblico ed in privato, dichiarazioni su avvenimenti relativi alle gare che ha diretto o nelle quali ha svolto mansioni di referente, od alle quali egli ha assistito, fare commenti e/o critiche sull'operato dei suoi colleghi impegnati nello svolgimento delle gare, nonché su materie comunque attinenti alla vita federale;
- a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche e/o associative ;
- a consegnare alla Segreteria del CUG l'originale del certificato di idoneità fisica prescritto dalle vigenti norme sanitarie e con validità annuale per l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica senza periodi di scopertura temporale;
- Gli U.d.G. designati a dirigere una gara di corsa, dovranno presentarsi sul luogo dell'incontro anticipatamente rispetto all'inizio dello stesso, secondo le disposizioni ricevute e contenute nella convocazione e nel regolamento particolare della manifestazione, per lo svolgimento della attività agonistica fissate dal Settore Tecnico Nazionale. In particolare gli U.d.G. addetti alle funzioni di segreteria devono, con largo anticipo sulla effettuazione della gara a cui sono stati convocati, a preparare la gara richiedendo agli organi competenti l'elenco degli atleti iscritti, inserendoli nel programma di gestione delle gare RRUNN al fine di tenere pronti gli elenchi per la successiva elaborazione in sede di gara;
- Gli U.d.G. sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato Direttivo di Settore Corsa e/o al Responsabile di Settore Corsa, cambiamenti di residenza, di indirizzo e numero telefonico.
- Gli U.d.G. devono trasmettere agli Organi Federali competenti ed al Giudice Sportivo, il referto di gara, possibilmente nelle ventiquattrore lavorative successive allo svolgimento della gara, o al massimo nei primi due giorni successivi allo svolgimento delle gare;
- Mentre l'eventuale rapporto relativo a fatti gravi avvenuti nel corso della gara stessa dovranno essere inviati immediatamente via Fax o via Email, indirizzati alla segreteria del CUG che provvederà in tempo utile a trasferirlo alla Giustizia Sportiva per i provvedimenti del caso.

Articolo 15 **DIVIETI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

Agli Ufficiali di Gara è fatto divieto:

- *di accettare designazioni a Campionati e Manifestazioni nei quali gareggi il proprio figlio in qualità di atleta;*
- di dirigere gare che non rientrano nell'attività organizzata o autorizzata dalla F.I.H.P., salva espressa deroga scritta concessa dal Componente CUG Regionale del Settore Tecnico Corsa e del Responsabile CUG Nazionale del Settore Tecnico Corsa per soli scopi sociali;
- di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società di Corsa, anche non affiliate alla F.I.H.P.;
- di rappresentare società di Corsa a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di socio, di lavoro dipendente, di rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di società partecipate o amministrate e rapporti libero professionali non occasionali;
- di fare dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo e-mail o propri siti internet, di partecipare a gruppi di discussione, mailing list, forum, blog o simili, di fare dichiarazioni in qualsiasi forma e di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione che attengano sia le gare da loro dirette sia quelle dirette dai loro colleghi e gli incarichi espletati, salvo espressa autorizzazione scritta del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico Corsa;

- di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
- di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società di Corsa che eccedano quelli d'uso per il valore massimo determinato dal Responsabile di Settore Corsa con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
- Compie grave mancanza disciplinare, oltre che di educazione civica e sportiva, l'U.d.G. che, assistendo ad una gara, critica o peggio offende i colleghi che la dirigono, e per questo, se e quando segnalato dal G.A., sarà oggetto di deferimento, da parte del Responsabile Nazionale del Settore Corsa al Presidente CUG, che provvederà ad inoltrarlo alla Giustizia Sportiva che prenderà gli opportuni provvedimenti;
- L'U.d.G. non può rilasciare interviste o dichiarazioni agli Organi di informazione, salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 5;
- Il Responsabile CUG Nazionale del Settore Corsa in accordo con il Comitato Direttivo di specialità, in caso di violazione ai principi sopra indicati, assumerà i provvedimenti di sospensione tecnica adeguati e nei casi più gravi trasmetterà al Presidente del CUG il quale provvederà ai sensi del *primo comma dell'articolo 16* del regolamento CUG all'inoltro di formale richiesta di assunzione di provvedimenti disciplinari a carico dell'U.d.G. da parte del Giudice Unico Nazionale, non inferiori a 180 giorni.

Articolo 16 COMPITI DEGLI U.d.G.

Oltre ad arbitrare le gare in qualità di G.A., gli U.d.G. devono, se designati, adempiere alle funzioni di componenti della giuria secondo i compiti che saranno assegnati sul campo dal G.A.;

Nessun U.d.G., può dirigere una gara di corsa senza essere stato designato dal Designatore competente per settore.

Ogni U.d.G. designato a dirigere gare di corsa dovrà indossare la prevista divisa prevista.

Ogni U.d.G. ha l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento, sui regolamenti relativi alla disciplina della Corsa, richiesti periodicamente dal Responsabile Settore Corsa (almeno una volta all'anno), richiesto dal Responsabile Regionale Corsa almeno due volte all'anno.

Sia la partecipazione a gare non autorizzate, sia la mancata partecipazione, senza il preventivo formale nulla osta concesso dal Comitato Direttivo di Settore Corsa potranno comportare la l'adozione di relativi provvedimenti di disciplinari che verranno richiesti volta per volta dal Responsabile Nazionale del Settore Corsa.

Articolo 17 MANCATA ATTIVITA' ARBITRALE

Un U.d.G., può chiedere di non svolgere attività arbitrale per un anno, per motivi personali e/o familiari, se l'inattività dovesse prolungarsi oltre i due anni, dovrà sottoporsi, in caso di richiesta di riammissione nei quadri del CUG, a nuovi esami di riammissione che saranno fissati, con le modalità e le forme consentite, dal Presidente CUG

Articolo 18
INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto Federale la qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione tecnica federale e sociale e con l'esercizio dell'attività agonistica, nell'ambito dello stesso settore.

Con l'assunzione di una carica per la quale è prevista incompatibilità con altre cariche, l'interessato decade automaticamente da quella rivestita in precedenza.

Articolo 19
RIMBORSI SPESE

Le diarie e i rimborsi per le trasferte effettuate dagli U.d.G. verranno rimborsate con le modalità e le forme stabilite dal C.F. della F.I.H.P. che le autorizza su proposta del Comitato Direttivo di Settore Corsa.

Articolo 20
GIUDIZI TECNICI SULL'OPERATO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Il giudizio tecnico sull'operato degli U.d.G. spetta esclusivamente al Comitato Direttivo di Settore Corsa.

In seguito a proprie valutazioni in campo strettamente tecnico il Responsabile di Settore Corsa, atteso il parere vincolante del Comitato Direttivo di Settore Corsa, può:

- A. assumere il provvedimento di ammonizione scritta;
- B. assumere il provvedimento di sospendere temporaneamente gli U.d.G. che ritenga responsabili di errori tecnici e/o di comportamento, fino ad un tempo massimo di tre mesi;

Articolo 21
DEFERIMENTO ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

I provvedimenti disciplinari a carico degli U.d.G., per infrazioni commesse nell'espletamento delle loro attribuzioni, vengono adottati dal Giudice Unico Nazionale competente per specialità su deferimento del Presidente del CUG

Contro tale provvedimento gli U.d.G. potranno ricorrere nei tempi e modi previsti dal Regolamento di disciplina sportiva della F.I.H.P.

Articolo 22
APPLICABILITA' DELLE NORME

Per tutto quanto non contemplato nel presente Allegato al Regolamento CUG, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali della F.I.H.P.